

Offerta di alimenti con effetti benefici e lealtà informativa per il consumatore

di Domenico Monci

1. Il crescente sviluppo della innovazione tecnologica e della conoscenza scientifica che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ha inciso profondamente sugli assetti collettivi tanto da contribuire significativamente a delineare nuovi modelli sociali radicalmente diversi da quelli tradizionalmente consolidati: allungamento della vita media, maggior presenza femminile nel mercato del lavoro, nuclei familiari eterogenei, una più marcata coscienza ambientale, sviluppo di pratiche quotidiane ispirate alla sostenibilità (ad es. *sharing mobility* e *truck sharing*), attenzione ai cambiamenti climatici e, soprattutto, accesso facilitato e diffuso alle informazioni disponibili *online* sui più disparati temi, induttivo di una particolare forma di «alfabetizzazione generale di massa».

In tali mutate dinamiche esistenziali, particolare slancio ha assunto la ricerca, quasi divenuta un ideale, della cura della persona in una accezione sia estetica che salutistica.

La maggiore attenzione alla salute, favorita anche dalle accresciute conoscenze scientifiche e dalla agevole e diffusa possibilità di «auto-informazione» sul tema offerta dal *web*¹, unitamente alla scarsa disponibilità di tempo per le attività extralavorative, in particolare per le donne, notoriamente dedite nei tradizionali modelli familiari alla cura delle competenze domestiche, hanno determinato radicali cambiamenti nelle abitudini, nelle preferenze e, conseguentemente, nei consumi, ivi inclusi quelli alimentari nei quali, in particolare, il consumatore tende a ricercare il benessere fisico ed estetico e ad aspirare alla riduzione del rischio di malattie.

Verso tali nuove tendenze, l'industria alimentare ha da tempo orientato le politiche aziendali mettendo in campo persuasivi strumenti di comunicazione e *marketing*, tesi ad intercettare la domanda di alimenti funzionalmente orientati alla cura della salute.

2. A partire dagli anni Novanta, infatti, nel *marketing* dei grandi produttori di alimenti hanno iniziato a fare la loro comparsa termini quali «*functional foods*», «*designer foods*» o «*nutraceuticals foods*», con lo scopo di suggerire al consumatore la capacità di determinati prodotti di fornire specifici benefici nutritivi utili al miglioramento della salute².

L'*European food information council (EUFIC)*, sulla base del lavoro triennale del *FUFOSE (Functional Food Science in Europe)*, una commissione di esperti europei in nutrizione e medicina, ha delineato una prima definizione di carattere scientifico; sarebbero funzionali gli alimenti per i quali sia dimostrato, in maniera soddisfacente, che possano avere effetti benefici su una o più funzioni dell'organismo, ulteriori rispetto ai normali effetti nutritivi, idonei a generare un miglioramento dello stato di salute e benessere e/o una riduzione del rischio di malattie. L'*International food information council (IFIC)*, organismo sostenuto dalle industrie agroalimentari, a sua volta ha definito gli alimenti funzionali come «alimenti che producono benefici oltre la nutrizione di base».

L'*Institute of medicine* della *US National academy of sciences* ha descritto gli alimenti funzionali come «quegli

¹ Sono 46 milioni gli italiani dotati di una connessione a internet secondo il Rapporto *Il valore della connettività nell'Italia del dopo Covid-19* realizzato dal Censis e reso pubblico nel luglio 2021. Secondo il report di Statista pubblicato il 15 aprile 2021 «quanti italiani si affidano a Google anziché al medico quando provano un dolore preoccupante?» nel 2011 erano solo 27 su 100, ma nel 2021 sono diventati ben 53 su 100.

² E. HASLER, *Foreword*, in *Functional Foods: Biochemical & Processing Aspects*, Technomic publication, Pennsylvania, 1998.

alimenti in cui la concentrazione di uno o più ingredienti è stata modificata per aumentare il loro contributo ad una dieta salutare»³. Secondo la definizione fornita dall'*International food information Council (IFIC)*, l'*American dietetic association*⁴, dilatando i confini della categoria sino a ricomprendervi ogni alimento che può avere un effetto benefico su qualche funzione o apparato dell'organismo, ha indicato come alimenti funzionali quelli capaci di produrre benefici oltre la nutrizione di base, compresi frutta e verdura o formaggi e *snacks* a basso contenuto di grassi.

Le problematiche nella individuazione di una precisa categoria definitoria degli alimenti funzionali, emergono più di recente anche nel documento adottato dalla Commissione europea nel 2010 dal titolo «*Functional Foods*» il quale, non solo chiaramente attesta che non esiste una definizione ufficiale o comunemente accettata di alimento funzionale, ma precisa che vi sono dubbi sul se considerare prodotti funzionali solo quelli in cui è intervenuta l'opera dell'uomo per fornire all'alimento un valore nutritivo o una qualità per la salute non presente naturalmente (quindi solo i prodotti trasformati) o, se lo siano anche i prodotti non trasformati in grado di apportare naturalmente benefici alla salute, come frutta, verdura o alcune tipologie di pesce o carne⁵.

Negli aspetti di *food health*, come spesso accade sui temi sensibili proposti dagli sviluppi tecnologici del settore alimentare⁶ il processo in atto tende alla ricerca di un difficile equilibrio tra le imprese, che finanziano la ricerca per migliorare competitivamente i propri prodotti anche sotto il profilo funzionale alla salute, le *Authorities*, che valutano la pertinenza scientifica delle proposte e il consumatore, che sceglie muovendosi in un mercato garantito da norme poste a sua tutela⁷.

Il tema è quello dei profili tecnici inseriti in una cornice giuridica, nella quale il controllo operato dalle *Authorities*, si basa sui dati scientifici generalmente riconosciuti, in quanto risultanti dalle attività di ricerca. Attività di ricerca che tuttavia, nel caso della salute umana, paga lo scotto della spesso incerta o quanto meno non univoca determinazione dei parametri sulla base dei quali stabilire il rapporto esistente tra talune sostanze e la salute⁸.

3. L'Europa ha disciplinato la materia con il regolamento (CE) n. 1924/2006⁹ che ha armonizzato le condizioni d'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari¹⁰. Secondo tale

³ Sul punto, P. THOMAS - C. EARL, *Committee on opportunities in the nutrition and food sciences*, in *Institute of Medicine*, United States, 1994.

⁴ P. THOMSON, *Position of the American Dietetic Association: Functional foods* in *Journal of the American Dietetic Association*, 1999, 1278 e ss.

⁵ Si legge nella sezione *Problems with definitions*: «many definitions exist worldwide for functional foods, but there is no official, or commonly accepted definition (...) Some foods considered to be functional are actually natural whole foods where new scientific information about their health qualities can be used to proclaim benefits. Many, if not most, fruits, vegetables, grains, fish, and dairy and meat products contain several natural components that deliver benefits beyond basic nutrition. Examples include lycopene in tomatoes, omega n-3 fatty acids in salmon or saponins in soy. Even tea and chocolate have been noted in some studies as possessing functional attributes, i.e., attributes beyond the provision of traditional nutrients».

⁶ In argomento: F. BRUNO, *Biotechnologie e comunicazione: le etichette dei prodotti geneticamente modificati*, in A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005; M. BENOZZO, *La disciplina statunitense delle biotecnologie in agricoltura*, in A. GERMANÒ (a cura di), *Gli aspetti giuridici dell'agricoltura biotecnologica*, Milano, 2002.

⁷ Assai vasta è la letteratura sul consumatore in dottrina. Si rinvia a: S. MASINI, *Informazioni e scelte del consumatore*, in P. BORGHI - I. CANFORA - A. DI LAURO - L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'unione europea*, Milano 2021, 301 e ss.; S. MASINI, *Promessa e responsabilità nelle dichiarazioni in etichetta*, in questa Riv., 2011, 743 e ss. ID., *Diritto all'informazione ed evoluzione in senso «personalista» del consumatore (Osservazioni a margine del nuovo regolamento sull'etichettatura degli alimenti)*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, 57; A. DI LAURO, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una «responsabilità del consumatore»*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, 2, 23 e ss.

⁸ Su tutti F. BRUNO, *Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto*, Milano, 2017.

⁹ Reg. CE n. 1924/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

¹⁰ Corte cost. 8 giugno 1984, n. 170, *Granital*, in *Giur. cost.*, 1984, I, 1098, «le norme poste dal regolamento comunitario sono immediatamente applicate al territorio italiano per forza propria» ed «esse non devono, né possono essere riprodotte o trasformate in corrispondenti disposizioni dell'ordinamento nazionale».

provvedimento, l'idoneità degli alimenti ad apportare un beneficio funzionale ulteriore all'organismo (rispetto agli effetti nutritivi) può apparire nelle comunicazioni commerciali (etichetta, pubblicità, etc.) di presentazione degli alimenti al consumatore (compresi quelli privi di imballaggio o venduti alla rinfusa) a condizione che siano rispettati determinati requisiti legali. Primo tra tutti, il requisito della fondatezza scientifica (art. 6), che deve necessariamente essere posto alla base dei relativi *claims* e sulla scorta del quale, è altresì vietato l'uso di informazioni in contrasto con i principi nutrizionali o sanitari o capaci di disincentivare una buona pratica alimentare o ancora di indurre al consumo eccessivo di dati alimenti¹¹. Si richiede infatti (art. 5) la dimostrazione sulla base di dati scientifici generalmente accettati che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto di una determinata sostanza abbia realmente l'effetto benefico indicato e che la sostanza indicata dall'informazione sia utilizzabile dall'organismo e in quantità sufficienti da produrre l'effetto promesso in relazione ad un consumo adeguato dell'alimento. Nel caso di indicazioni riferite all'assenza o al contenuto ridotto di una data sostanza è altresì necessario che sia dimostrata la relazione esistente tra l'assenza e i conseguenti benefici.

Le indicazioni (art. 3) non possono essere false, ambigue e forvianti, né screditare l'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti, né generare dubbi sulla possibilità di assumere quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive attraverso una dieta equilibrata e varia.

Sul piano normativo, gli alimenti così qualificati non godono di alcuna classificazione autonoma, ma è sempre necessario riferirsi alla definizione di alimento contenuta nell'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/02, come precisato dallo stesso art. 2, lett. *a*) del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Sul tema dell'ambito di applicazione, la Corte di giustizia europea ha avuto modo di chiarire che il riferimento alle informazioni nutrizionali o salutistiche contenute in comunicazioni commerciali di prodotti da fornire «al consumatore» non esclude la sua applicazione anche al caso di prodotti da fornire non direttamente al consumatore ma «a intermediari» professionisti della salute¹².

L'art. 2 del regolamento fornisce la definizione di «indicazioni», come «qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche», distinguendo tra «indicazioni nutrizionali» descritte come «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche» e «indicazioni sulla salute» corrispondenti a «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute».

Le «indicazioni sulla salute» sono poi declinate in una triplice natura:

- a*) «le indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia o riferite a sviluppo o salute dei bambini» (art. 2, par. 6) che suggeriscono che il consumo di dati alimenti riduce specificamente il fattore di rischio di sviluppo di una malattia o presenta benefici precisi per la salute dei bambini;
- b*) «le indicazioni diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia» cosiddette «indicazioni funzionali generiche» (art. 13, par. 1) che affermano, suggeriscono o sottintendono un collegamento diverso e soprattutto meno specifico tra l'alimento o un suo componente rispetto a quello della categoria precedente, riferite ad esempio al ruolo di una sostanza nutritiva per le funzioni fisiche o psicologiche dell'organismo o per il dimagrimento o il controllo del peso o la riduzione delle calorie apportate, già, invero, in uso in modi differenti negli Stati membri prima dell'entrata in vigore del regolamento. Il loro impiego (attuale e futuro) è consentito solo se sono inclusi nella lista positiva creata con il regolamento (UE) n. 432/2012 in occasione della valutazione compiuta dalla Commissione europea tra il 2008

¹¹ Corte di giustizia UE 6 settembre 2012, in causa C-544/10, *Deutsches Weintor e G c. Land Rheinland-Pfalz*, in *Racc. digit.* nella quale per i vini, è stato statuito che un divieto incondizionato di utilizzare per essi un'indicazione del tipo «facilmente digeribile» (pur trattandosi di una indicazione veritiera, grazie al ridotto tenore di acidità del vino in questione) è compatibile con l'art. 6, par. 1, comma 1, TUE, dovendo la libertà d'impresa essere temperata con l'esigenza di tutela della salute, che richiede di tenere conto dei rischi di dipendenza e di abuso nonché degli effetti nocivi legati al consumo di alcol.

¹² Corte di giustizia UE 14 luglio 2016, in causa C-19/15, *Verband Sozialer Wettbewerb eV c. Innova Vital GmbH*, in *Racc. digit.*

e il 2010 dei *claims* proposti dagli Stati membri e già in uso nei propri ordinamenti nazionali¹³;

c) «le indicazioni basate su dati scientifici recenti» (art. 13, par. 5) cosiddette «indicazioni funzionali nuove», che sostanzialmente non differiscono dalle «indicazioni generiche» tranne che per il fatto di non essere in uso negli Stati membri prima dell'entrata in vigore del regolamento. Esse, evidentemente, costituiscono una sorta di finestra aperta sull'evoluzione scientifica, una categoria prevista per consentire di tradurre in indicazioni per il consumatore il risultato delle più recenti ricerche in campo alimentare sulle relazioni esistenti tra alimenti e salute, tenendo conto dell'innovazione tecnologica e della mutevolezza delle abitudini alimentari. Al riguardo il 'considerando' n. 10 del regolamento, con riferimento ai «profili nutrizionali» che caratterizzano il provvedimento, suggerisce che essi, pur dovendo fondarsi su dati scientifici generalmente accettati con riferimento al rapporto tra regime alimentare e salute, dovrebbero tuttavia anche lasciar spazio all'innovazione dei prodotti e tener conto della variabilità delle abitudini dietetiche e delle tradizioni alimentari.

Anche le «indicazioni funzionali nuove», per essere impiegate, devono essere preventivamente autorizzate, su richiesta dell'operatore interessato al loro impiego, previa valutazione del fascicolo scientifico ad opera dell'EFSA.

Per tutte le indicazioni nutrizionali o salutistiche, il regolamento affida alla Commissione il compito di stabilire le «condizioni da rispettare» e i «profili nutrizionali» specifici degli alimenti (art. 4), quali criteri per consentire una loro classificazione sulla base delle specifiche condizioni d'uso in relazione alla composizione nutrizionale, alle conoscenze scientifiche in materia di nutrizione e al rapporto tra condizioni d'uso e salute. I profili nutrizionali dovrebbero poi essere definiti per singoli alimenti o categorie di alimenti attraverso un parere dell'EFSA che tenga conto di una serie di condizioni¹⁴.

Per ciò che concerne l'impiego dei *claims* nutrizionali, il regolamento (CE) n. 1924/2006 prevede una condizione di legittimità estremamente semplice. Tali indicazioni possono essere utilizzate se, come previsto dall'art. 8, sono incluse tra quelle elencate nell'allegato allo stesso regolamento. Secondo la disciplina delineata all'art. 24 del regolamento, l'elenco delle indicazioni nutrizionali può facilmente essere implementato con una procedura semplificata di competenza della Commissione, supportata da apposito comitato¹⁵.

Più laboriosa e articolata è, invece, la procedura per l'autorizzazione all'impiego delle indicazioni sulla salute nella loro triplice declinazione. Tutte le indicazioni sulla salute, secondo quanto disposto dall'art. 10 ss., devono essere preventivamente autorizzate dall'Unione europea per il rispetto (oltre che dei principi e delle condizioni generali) delle condizioni specifiche previste dal regolamento. L'autorizzazione comporta che esse siano inserite in uno degli elenchi dei *claims* salutistici ammessi, facenti parte del più ampio e generale «Registro europeo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute».

L'elenco concernente la prima tipologia di *claims* salutistici, ossia le indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia o riferite a sviluppo o salute dei bambini, è espressamente previsto dall'art. 14, par. 1 e non è stato ancora realizzato. L'elenco che invece riporta le altre due tipologie di indicazioni sulla salute autorizzate, ossia le cosiddette «indicazioni funzionali generiche» e le «indicazioni funzionali nuove» è stato creato e regolamentato dal citato regolamento (UE) n. 432/2012. In occasione dell'adozione del

¹³ Gli Stati membri avevano sottoposto alla valutazione della Commissione ben 44.000 indicazioni già in uso nei propri ordinamenti nazionali alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1924/2006. La Commissione ha accorpato «per affinità» le indicazioni notificate arrivando a sottoporre all'EFSA, per il parere scientifico preliminare all'approvazione, 4.637 rigettando le altre perché prive di un dimostrato fondamento scientifico o ritenute in contrasto con i principi del regolamento.

¹⁴ Cfr. EFSA, *The setting of nutrient profiles for foods bearing nutrition and health claims pursuant to Article 4 of Regulation (EC) No 1924/2006*, *Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies*, EFSA-Q-2007-058, adottato il 31 gennaio 2008.

¹⁵ L'art. 24, par. 2 rinvia per la procedura deliberativa dei nuovi *claims* nutrizionali alla decisione n. 1999/468/CE sulla «comitologia», ora da intendersi come rinvio al reg. UE n. 182/2011. In effetti la lista, subito dopo l'entrata del regolamento in vigore ha subito alcuni interventi modificativi ad opera del reg. UE n. 116/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010, e del reg. UE n. 1047/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012.

regolamento del 2012, una parte delle «indicazioni funzionali generiche» già in uso sui mercati degli Stati membri prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1924/2006, dopo apposita attività di accorpamento per affinità, sono state inserite in blocco dalla Commissione nel relativo elenco.

La procedura per la richiesta di autorizzazione (art. 15 ss.) prende avvio dall'istanza di un operatore interessato ad utilizzare il *claim*¹⁶ accompagnata da un articolato dossier scientifico dimostrativo degli effetti benefici dichiarati. Ricevuta la domanda, l'EFSA al fine di esprimere il proprio parere, procede alla verifica delle prove scientifiche poste a fondamento dell'indicazione sulla salute presentata e valuta che la stessa, sia coerente con i requisiti generali stabiliti dal regolamento. Il parere sarà trasmesso alla Commissione e agli Stati membri e in caso di valutazione favorevole, riporterà l'indicazione del nome e dell'indirizzo del richiedente, della sostanza alla quale è collegato il beneficio per la salute, della formulazione del *claim* e delle condizioni specifiche del suo impiego. Nel parere positivo potranno altresì essere indicate eventuali condizioni o restrizioni d'uso dell'alimento e, se necessarie, diciture e/o avvertenze supplementari che si ritiene debbano accompagnare l'indicazione nella presentazione al consumatore. La Commissione, entro due mesi, è tenuta ad avviare la procedura per l'approvazione del *claim*, nella quale sarà assistita dal comitato di regolamentazione che svolgerà funzioni di controllo sull'adozione della decisione finale. Il parere dell'EFSA non è vincolante per la Commissione ai fini dell'adozione del provvedimento finale, ben potendo quest'ultima, non autorizzare un *claim* anche in caso di parere favorevole dell'EFSA come invece, di contro, autorizzarlo anche in caso di parere negativo¹⁷.

L'autorizzazione della Commissione comporta l'inserimento della relativa «indicazione sulla salute» nel pertinente elenco di quelle riconosciute e, da quel momento, essa ha valore *erga omnes* sicché, nel rispetto delle condizioni d'uso, potrà essere impiegata da qualsiasi operatore salvo il caso che, come previsto dall'art. 21 del regolamento, non vi siano diritti di proprietà industriale o di riservatezza in ordine ai dati scientifici posti a fondamento della domanda o alla sostanza o ai componenti dell'alimento. In tal caso, al richiedente è accordata la possibilità di ottenere, con l'autorizzazione, una riserva d'uso esclusiva del *claim* per un periodo massimo di cinque anni. All'approvazione del *claim* salutistico, il regolamento collega una serie di condizioni specifiche. Si prevede infatti che, nella presentazione al consumatore, l'indicazione sia accompagnata da: *a*) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; *b*) l'indicazione sulla quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato; *c*) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento; *d*) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive. Ancora, quando il *claim* è espressamente riferito ad una indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia o riferito a sviluppo o salute dei bambini, nell'etichetta e nella pubblicità dell'alimento si deve altresì dichiarare che la malattia in questione è dovuta a molteplici fattori di rischio e l'effetto benefico del prodotto potrebbe anche non incidere sulla malattia.

4. La prova dell'esistenza di stretti ed insidiosi legami tra il tema delle indicazioni funzionali e quello delle informazioni volontarie, è chiaramente fornita dall'art. 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011¹⁸ che, delineando le leali pratiche d'informazione, prevede il divieto generale di indurre in errore sulle caratteristiche dell'alimento o di comunicare come particolari caratteristiche del proprio prodotto, qualità in realtà possedute anche da alimenti analoghi o attribuendo al prodotto effetti che non ha o, quale radicale punto di connessione tra i due temi, fare qualsiasi riferimento alle capacità del prodotto di prevenire, trattare o curare una malattia.

¹⁶ Reg. CE n. 353/2008 della Commissione del 18 aprile 2008, che fissa le norme d'attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute, modificato dal reg. UE n. 1169/2009.

¹⁷ Cfr. Trib. primo grado UE 16 marzo 2016, in causa T-100/15, *Dextro Energy GmbH e Co. KG c. Commissione europea*, in *Racc. digit.*

¹⁸ Reg. UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Nel caso in cui sia utilizzata una indicazione sulla salute non conforme ai requisiti di cui al regolamento (CE) n.1924/2006, sarà integrato un tipico comportamento di pratica commerciale scorretta e ingannevole ai sensi del Codice del consumo¹⁹ ossia il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. A partire dall'adozione del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74²⁰ l'organo che deve decidere sulla legittimità delle pratiche commerciali e verificare che non siano scorrette o ingannevoli, è l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato - AGCM. Essa non agisce d'ufficio ma può attivarsi solo a seguito di denuncia da parte del pubblico, singoli consumatori, imprese concorrenti e pubbliche amministrazioni che abbiano interesse in ragione dei propri fini istituzionali.

In caso di accertata pratica commerciale sleale, l'Autorità, con decisione motivata, dispone il divieto della diffusione del messaggio commerciale e, al fine di impedire che il messaggio continui a produrre effetti, impone in capo all'operatore, con spese a suo carico, di rendere pubblica la decisione attraverso i *mass media* o di rettificare la comunicazione commerciale. L'inottemperanza senza giustificato motivo alle decisioni dell'Autorità comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, nel caso di inosservanza, determina la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, Codice del consumo, una pratica commerciale è considerata scorretta «se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori». È ingannevole, secondo l'art. 21, comma 1, Codice del consumo, quando «contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo a» una serie di elementi elencati nel comma 1 dell'articolo, tra i quali, lett. b): «le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza *post-vendita* al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto». Le pratiche commerciali scorrette possono essere anche omissive.

Se nel caso specifico le circostanze lo rendessero necessario, nel corso del procedimento l'Autorità può invertire l'onere della prova, disponendo che sia il professionista a dimostrare la correttezza delle informazioni contenute nella comunicazione commerciale. In tal caso, se la prova non è fornita o è ritenuta insufficiente, le informazioni saranno ritenute scorrette e la pratica commerciale sleale o scorretta.

Se nel corso del procedimento, per casi di concorrenza sleale o violazione del diritto d'autore della disciplina sul marchio d'impresa, dovessero emergere profili relativi ad un eventuale risarcimento del danno, sarà competente il giudice ordinario. Avverso la decisione dell'AGCM si può ricorrere esclusivamente al giudice amministrativo.

L'uso illegittimo dei *claims* è sanzionato anche dal d.lgs. 7 febbraio 2017, n. 27²¹, che attribuisce le competenze, sia con riferimento alle attività di controllo ufficiale che alla irrogazione delle sanzioni, al Ministero della salute, alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali «secondo gli ambiti di rispettiva competenza», salvando tuttavia le competenze degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni di cui al regolamento. Il provvedimento in questione fa espressamente salvo anche quanto previsto dal Codice del

¹⁹ La dottrina sul codice del consumo è molto vasta. Tra tutti si rinvia a G. ALPA - L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Codice del consumo. Commentario*, Napoli, 2005.

²⁰ Provvedimento adottato in attuazione della direttiva 10 settembre 1984, n. 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole e con il quale è stato attribuito all'AGCM il compito di decidere sui comportamenti di pubblicità ingannevole. L'AGCM è stata istituita con legge n. 287 del 1990.

²¹ D.lgs. 7 febbraio 2017, n. 27, disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al reg. CE 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

consumo. La conseguenza è che la comunicazione commerciale continua ad essere oggetto delle istruttorie dell'AGCM, con le regole procedurali illustrate, mentre il *claim* relativo al prodotto comporterà violazione del decreto legislativo n. 27/2017 con sanzione amministrativa autonoma.

5. Il Report Nutraceutica 2022 dell'Area studi Mediobanca ha stimato la dimensione mondiale del mercato dei cibi funzionali, a fine 2021, in circa 500 miliardi di dollari, con aspettative di crescita a un tasso medio annuo al 6,9 per cento che porterebbe il comparto a 750 miliardi nel 2027, fornendo una emblematica fotografia di come la maggiore attenzione del consumatore al rapporto alimenti-salute, sia il traino di una promettente evoluzione del mercato.

Il dato disvela il fatto che il mercato tenderà ad essere repentinamente inondato da proposte di *claims* funzionali (più di quanto invero già lo sia) e, soprattutto, che il consumatore sarà destinatario di sempre maggiori pressioni comunicative tese ad intercettare le sue preferenze e ad indurre una sempre crescente domanda di «salute alimentare». Tale condizione, alla luce dei rischi insiti in specie nel delicato terreno delle informazioni volontarie, imporrebbe dunque una opportuna riflessione sulla necessità di perfezionare il sistema di tutela approntato nei suoi confronti attraverso l'introduzione di regole capaci di limitare l'impiego di *claims* nutrizionali e salutistici sulla base di più stringenti requisiti d'impiego.